UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Muratori Bixio Battisti Menotti Soliera Sassi Garibaldi
ISTITUTO COMPRENSIVO

Istituto Comprensivo di Soliera
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado
Via Roma, 134 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 567234 – Fax 059 567471
e-mail: moic808007@istruzione.it - pec: moic808007@pec.istruzione.it
www.icsoliera.edu.it

Circ. n. 98

Soliera, 11 gennaio 2022

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
della scuola secondaria Sassi

Oggetto: Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività

Facendo seguito al Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 (in particolare l'art. 4, comma 1, lett. c, n. 2), alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022 e alla nota n. del Ministero dell'Istruzione del 10 gennaio 2022, si forniscono indicazioni per **i casi di classi con doppia positività** nell'ambito della scuola secondaria di primo grado.

Nei casi in cui ci siano due casi positivi in una classe, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:

• attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza per cinque giorni (in assenza di sintomi non occorre effettuare il tampone, se insorgono sintomi si effettua il tampone antigenico o molecolare, se i sintomi persistono si effettua un secondo tampone dopo cinque giorni).

Per il caso in esame, occorre precisare che:

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;

• l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica, venuta a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di

frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto ovvero "con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni ".

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, **il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza** degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata**, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni** indicati dalla norma citata.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento verrà espletato dall'istituzione scolastica, quale "Titolare del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente **adozione di apposite misure**:

- **utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti** per poter frequentare in presenza,
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con **esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione**;
- **limitazione degli accessi ai dati** nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR.
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Segalini